

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 18 giugno 1996 recante rigetto della sua domanda di procedere alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto,
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto espresso adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996 in risposta al suo reclamo,
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

Ricorso della Regione Toscana contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° aprile 1997

(Causa T-81/97)

(97/C 166/43)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 1° aprile 1997, la Regione Toscana, a Firenze, con gli avvocati Vito Vacchi e Lucia Bora, del foro di Firenze, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Sig. Paolo Benocci, 50, rue de Vianden, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la nota della Commissione europea — Direzione generale dell'Agricoltura del 21. 11. 1994 /VI/ 040551;
- annullare l'atto, mai comunicato alla regione ricorrente, con cui la Commissione europea ha disimpegnato il contributo comunitario stanziato, nell'ambito del Programma integrato mediterraneo PIM, per il progetto n. 88.20.IT.006.0 (Opere di adduzione di acqua potabile in Toscana);
- annullare la nota del 31 gennaio 1997 della Commissione europea, pervenuta alla ricorrente in data 7 febbraio 1997, con cui la stessa Commissione comunica il suddetto avvenuto disimpegno.

Motivi e principali argomenti

La Regione Toscana impugna nella presente causa l'atto della convenuta tramite il quale è stato disimpegnato il contributo finanziario stanziato, nell'ambito del Programma integrato mediterraneo PIM, per un progetto di adduzione di acqua potabile in Toscana, di un importo complessivo di circa 900 000 ECU.

Viene ricordato a questo riguardo che la richiesta corrispondente di pagamento a saldo è stata effettuata con lettera del 31 marzo 1995 dell'Assessore regionale all'Agricoltura, il quale non ha mai ricevuto risposta da parte della Commissione. Pertanto nel novembre del 1996, la Regione ricorrente, non avendo ricevuto il pagamento richiesto, ha inviato alla stessa Commissione una lettera di sollecito, in risposta alla quale la convenuta precisava che, dato che la domanda di saldo del progetto in questione doveva pervenirle entro il 31 marzo 1995, allorquando la detta domanda è in fatto pervenuta quattro giorni dopo, il contributo comunitario doveva essere disimpegnato ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 4256/88 ⁽¹⁾.

La ricorrente fa anzitutto valere la violazione del sopracitato art. 10 del regolamento n. 4256/88, nella misura in cui la norma non dispone che le richieste di pagamento debbano pervenire alla Commissione entro il 31 marzo, ma solo che esse siano «oggetto di richiesta» formalizzata entro detto termine. Conseguentemente, la lettera della Regione Toscana costituirebbe un corretto adempimento rispetto alla norma del regolamento in oggetto, che definisce il termine di invio della richiesta e non quello del suo ricevimento.

Nel ricorso viene anche invocata l'inosservanza del principio di proporzionalità. Secondo la ricorrente, pur accettando, quod non, la sussistenza di un non esatto adempimento da parte della Regione, ci sarebbe da constatare un onere economico eccessivo rispetto allo scopo da perseguire, cioè, la sanzione automatica della perdita della cauzione prevista per colpire una infrazione nettamente meno grave dell'inadempimento dell'obbligo principale alla cui garanzia è destinata la cauzione stessa.

La ricorrente segnala, in fine, un'ulteriore violazione del diritto comunitario sotto il profilo della inosservanza del principio della tutela del legittimo affidamento. Sottolinea a questo riguardo l'assoluto silenzio della Commissione tra i mesi di maggio del '95 e di novembre del '96. Questo silenzio sarebbe stato in grado di generare nella Regione il legittimo affidamento a percepire il finanziamento già stanziato per l'opera in oggetto, a fronte della fornita dimostrazione del completamento regolare della medesima.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25) nella versione modificata dal regolamento n. 2085/93, del 20 luglio 1993 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).

Ricorso del signor Patrick Rousseaux contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997

(Causa T-82/97)

(97/C 166/44)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 marzo 1997 il signor Patrick Rousseaux, residente in Bruxelles, con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles,

con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 18 giugno 1996 recante rigetto della sua domanda di procedere alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto,
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto espresso adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996 in risposta al suo reclamo,
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

Ricorso della Société Anonyme de Traverses en Béton Armé (SATEBA) contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 1° aprile 1997

(Causa T-83/97)

(97/C 166/45)

(Lingua processuale: il francese)

Il 1° aprile 1997, la Société Anonyme de Traverses en Béton Armé (SATEBA), con sede sociale in Parigi, con l'avv. Jacques Manseau, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- pronunciare l'annullamento della decisione della Commissione 20 gennaio 1997, Réf: XV/B3/MM(96) D/2312;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, una società francese attiva nel settore dell'infrastruttura ferroviaria, impugna la decisione della Commissione con cui è stata archiviata la denuncia da essa presentata contro la Société Nationale des Chemins de Fer belges (SNCB). Tale denuncia aveva ad oggetto le modalità di svolgimento di un appalto pubblico relativo

alla fornitura di traversine in cemento monoblocco sulla base di un sistema di qualificazione istituito dalla SNCB. All'origine concreta della denuncia si trova in particolare il fatto che il rigetto dell'offerta, per non conformità tecnica, si fonderebbe sulla considerazione erronea secondo cui le traversine del tipo monoblocco, adottato dalla SNCB, e quelle del tipo biblocco, offerto dalla ricorrente, non sarebbero perfettamente sostituibili. Secondo la società ricorrente, la decisione d'archiviazione impugnata avrebbe confermato tale valutazione tecnica erronea.

La decisione di archiviazione della Commissione si basa su una mancanza di interesse comunitario per un'eventuale azione di inadempimento contro lo Stato belga.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa innanzitutto valere una violazione delle forme sostanziali, nei limiti in cui, da un lato, la Commissione non la ha mai sentita e, dall'altro, la convenuta ha omesso di precisare su quale fondamento normativo essa abbia deciso di non proseguire l'inchiesta. In concreto, per pronunciarsi sull'appalto controverso, la Commissione non può validamente fondarsi in abstracto sulla normativa comunitaria degli appalti pubblici senza prendere in considerazione le norme che disciplinano la concorrenza. Al riguardo, occorrerebbe constatare la non conformità della decisione impugnata alla luce dell'art. 86 del Trattato, in relazione all'art. 90, n. 2, di quest'ultimo. La ricorrente sottolinea, al riguardo, che la SNCB beneficia del monopolio dell'esercizio delle ferrovie in Belgio, che essa si è vista affidare il potere di approvare il materiale utilizzato sulla sua rete e che le prescrizioni tecniche, oggetto del presente ricorso, sfavoriscono lo smercio dei soli prodotti importati.

Infine, la ricorrente fa valere l'esistenza di un errore nella valutazione dei fatti, nonché di uno sviamento di potere. Essa precisa su questo punto che, nel settore della concorrenza, qualora ricorrano i presupposti di un'infrazione, la Commissione può infliggere sanzioni di ordine economico alle imprese interessate. A suo parere, è al solo scopo di eludere l'applicazione della normativa comunitaria in materia che la Commissione ha preso una decisione di archiviazione, relativa a fatti imputabili alla SNCB, concludendo che non esiste un interesse comunitario sufficiente per perseguire lo Stato belga. Ora, predendo in considerazione lo Stato belga e non la SNCB, la convenuta tenta di rendere la sua decisione non impugnabile, in forza della giurisprudenza costante relativa all'applicazione dell'art. 169 del Trattato.

Ricorso della Horeca-Wallonie contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 aprile 1997

(Causa T-85/97)

(97/C 166/46)

(Lingua processuale: il francese)

Il 3 aprile 1997, la Horeca-Wallonie, con sede sociale in Namur (Belgio), con l'avv. Gilles Bouneou, del foro di